Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2211

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALESSANDRINI, PITTONI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2021

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di rispetto per gli animali e introduzione degli interventi assistiti con gli animali nelle scuole

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di promuovere un intervento indirizzato prevalentemente a bambini e ragazzi in età prescolare o scolare (primaria o secondaria) con problematiche sociali, relazionali, comportamentali, studenti che, pur non essendo affetti da disabilità, mostrano comportamenti aggressivi o asociali o che pongono in essere comportamenti qualificabili come bullismo; questi soggetti possono comunque trarre giovamento dal relazionarsi con gli animali per cercare di stimolare le loro sensibilità e affettività sopite.

Inoltre, in una società civile è indispensabile che gli elementi di base dell'educazione in particolare cinofila vengano trasmessi sin da bambini, con la duplice finalità di insegnare ai ragazzi a rispettare gli animali e ad approcciarsi correttamente con loro, ma anche di tutelarli da comportamenti scorretti che possono rivelarsi molto pericolosi, addirittura per la loro stessa incolumità; il presente disegno di legge viene incontro anche a questa esigenza attraverso l'insegnamento pratico sul campo della gestione complessiva di un animale.

La normativa mira però soprattutto a promuovere il benessere degli studenti con disabilità (fisica, psichica, cognitiva) attraverso l'interazione con gli animali, in quanto è ormai un fatto acquisito il valore terapeutico di questi ultimi, ma anche a promuovere una sorta di « educazione all'affettività » per tutti gli studenti al fine di prevenire episodi di bullismo e di sopraffazione.

Il termine *pet-therapy*, che in italiano significa « uso terapeutico degli animali da compagnia », è un termine generico che indica un supporto ai metodi di cura di alcune patologie con l'ausilio degli animali, è quindi preferibile parlare di « interventi assistiti con gli animali » (IAA).

Per definizione, « l'elemento terapeutico » è la relazione che l'animale è in grado di instaurare con l'essere umano coadiuvato da un « esperto », ponendo in essere attività a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa che prevedono appunto il coinvolgimento di animali domestici.

Per una corretta applicazione degli interventi assistiti con gli animali sarebbe auspicabile il coinvolgimento di un'*équipe* multidisciplinare, con l'obiettivo di trarre il maggior giovamento possibile dal progetto didattico.

La costruzione degli obiettivi sarà personalizzata per ogni studente sulla base delle sue specifiche esigenze. Potrebbero essere perseguiti, ad esempio, solo alcuni tra questi obbiettivi: ridurre ansia ed aggressività; ridurre la solitudine reale e percepita; stimolare la motricità, migliorare le abilità cognitive; acquisire capacità di accudimento e riconoscimento delle emozioni; sviluppare competenze ecologiche, abilità motorie fini e di coordinazione attraverso la cura dell'animale (ad esempio lo spazzolare coinvolge la prensione dell'oggetto e la coordinazione); accrescere la disponibilità di relazione e la verbalizzazione emotiva; migliorare coordinazione ed orientamento spaziale; stimolare e, di conseguenza, allenare i tempi di attenzione; promuovere l'integrazione all'interno del gruppo dei pari.

La semplice vista dell'animale all'interno di una struttura generalmente standardizzata può già ovviare ad alcune delle problematiche manifestate dai soggetti, inducendo a volte stati di gioia e condivisione.

Ad esempio, a volte risulta complesso indurre una persona non collaborante a camminare, ma alla vista dell'animale questa stessa persona può essere entusiasta di portarlo a fare una passeggiata. Lanciando una pallina in un determinato punto con l'intento di giocare con un cane, verrà stimolata la coordinazione oculo-manuale. L'animale può inoltre offrirsi come mediatore emozionale, facilitando il riconoscimento e, quando possibile, la verbalizzazione del proprio vissuto emotivo. L'accudire un essere vivente può far sentire la persona utile e capace, stimolando così il senso di autostima.

Al termine di ogni attività sarà richiesto al partecipante di collaborare, per quanto possibile, alla pulizia del luogo di attività, così da stimolare ulteriormente abilità ecologiche e di igiene.

Tutto questo al fine di ottenere un migliore apprendimento e un maggiore piacere nel frequentare la scuola da parte dei ragazzi con disabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ambito dell'educazione al rispetto per gli animali e per la prevenzione di fenomeni di bullismo, le scuole dell'infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado, in via sperimentale, promuovono incontri con istruttori specializzati in interventi assistiti con gli animali, per un numero non inferiore a 15 ore annuali, anche con uscite esterne alla scuola, ai fini di stimolare l'autonomia e la responsabilità dei bambini e dei ragazzi in relazione ad alcuni aspetti della gestione degli animali, di insegnare loro a superare eventuali paure, di inserirli gradualmente nella vita sociale attraverso le relazioni con i compagni, gli insegnanti e gli istruttori specializzati, nonché di insegnare ad interagire tra di loro in maniera corretta e rispettosa dell'individualità di ciascuno e a comunicare oltre che con l'animale, tra di loro e con gli adulti ».

Art. 2.

1. L'insegnamento sperimentale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è introdotto, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per la durata di due anni.

2. L'insegnamento sperimentale di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dell'autonomia di ogni istituzione scolastica, è inserito nel piano dell'offerta formativa ed è realizzato attraverso strumenti didattici e interventi educativi appropriati al livello cognitivo dei bambini e dei ragazzi.

3. L'insegnamento sperimentale di cui al comma 1 è attuato con la collaborazione di istruttori specializzati.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede senza incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico e senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 3.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, in via sperimentale, per la durata di due anni, per i bambini e i ragazzi con problematiche di disabilità fisica, psichica o cognitiva, ovvero nel caso di disturbi legati al comportamento, tra i quali l'iperattività, o all'apprendimento, tra i quali la dislessia o la discalculia, le scuole dell'infanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado possono promuovere interventi assistiti con gli animali (IAA) a scopo terapeutico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le scuole si avvalgono di istruttori specializzati in collaborazione con il personale dell'istituto scolastico e con gli insegnanti di sostegno e le altre figure che assistono i bambini e i ragazzi con bisogni educativi speciali.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.

€ 1,00